

sensi del citato art.22 assumendo, come criterio oggettivo, la maggioranza relativa detenuta dai partecipanti pubblici in seno ai Consigli di Amministrazione o di indirizzo, indipendentemente dal fatto che gli Enti svolgano o meno attività di servizio pubblico.

In questa fase è stato mantenuto il criterio di pubblicazione di cui sopra, nelle more di un'eventuale nuova e definitiva individuazione degli Enti interessati da stilarsi, alla luce delle Nuove Linee Guida approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1134 del novembre u.s., congiuntamente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, al fine di derimere alcuni dubbi circa gli Enti da prendere in considerazione per l'attuazione dell'art.22 del Decreto 33/2013

Quest'ultimo prevede, infatti, che debbano essere pubblicati, *inter alia*, **“l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazione nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”**.

L'ANAC nelle Nuove Linee Guida dell'8 novembre 2017, nel capitolo 4.1 dedicato alla pubblicazione di cui all'art.22 in parola così si esprime in merito:

“Come si evince già dalla rubrica dell'articolo, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati previsti dall'art.22 con riferimento: - a tutti gli enti pubblici comunque istituiti, vigilati o finanziati per i quali abbiano poteri di nomina degli amministratori; - a tutte le società controllate o anche società partecipate;- a tutti gli enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico oppure anche non in controllo comunque costituiti o vigilati, nei quali siano riconosciuti poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.”, senza tuttavia richiamare per tali enti la previsione di svolgimento **“delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate”** contenuta nel disposto normativo.

Sembra, dunque, sussistere una dicotomia tra i due assunti (dettato normativo e deliberazione n. 1134/2017 dell'ANAC), se cioè debbano inseriti nella pubblicazione:

- gli Enti di diritto privato che svolgono attività di servizio pubblico o funzioni in favore dell'Amministrazione affidati in forza di atti convenzionali, siano essi controllati, o costituiti o vigilati dal Comune e nei quali siano al Comune riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi (e, in tal caso, anche se trattasi di un solo Amministratore?);

o, in alternativa

-gli Enti di diritto privato, anche se non svolgono attività di servizio pubblico o funzioni affidate con atti convenzionali, siano essi controllati, costituiti o vigilati dal Comune e nei quali siano al Comune riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi (e, in tal caso, anche se trattasi di un solo Amministratore?);

La scrivente Area provvederà tempestivamente all'adeguamento dell'elenco degli Organismi in pubblicazione, se sarà diversamente definito alla luce delle decisioni che in merito saranno assunte, in esito ai suddetti approfondimenti.

Adempimento degli obblighi di trasparenza da parte degli Enti di diritto privato diversi dalle società , ex articolo 12 del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, triennio 2017-2019 e dall'art. 12 del vigente Regolamento Comunale sulla Trasparenza.

Le linee Guida ANAC del 18 novembre 2017 sopra citate pongono, per la prima volta, una netta distinzione tra gli Enti di diritto privato i cui dati principali devono essere pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 33/2013, e quelli soggetti alla disciplina in materia di trasparenza ai sensi dell'art.2 bis del medesimo Decreto, cioè *“le associazioni, le fondazioni, gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo sia designata da pubbliche amministrazioni.”*

Solo nei confronti di questi ultimi potrà essere, quindi, effettuata la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza, come previsto all'art. 12 del vigente Regolamento Comunale. In proposito si comunica che sono in corso le verifiche ai fini dell'accertamento, da parte degli Organismi partecipati, del possesso congiunto dei tre requisiti previsti dal citato art. 2 bis. Per tali accertamenti è, infatti, necessaria la collaborazione degli stessi Enti, almeno per la condizione relativa all'incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione (in proposito ANAC auspica che gli Organismi evidenzino questo dato in una apposita sezione della Nota Integrativa del Bilancio). L'accertamento potrà essere completato solo a seguito degli approfondimenti in corso di cui alla precedente sezione e alla luce dell'esito dei medesimi.

Infine, sul sito istituzionale sono pubblicate ed aggiornate al dicembre 2017, in formato xlsx e formato pdf, tutte le informazioni previste dalla normativa in relazione ai seguenti Enti di diritto pubblico partecipati dal Comune: AFOL Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro; Ente Pubblico Parco Nord; Ente Parco Regionale delle Groane; Agenzia di Bacino TPL; Consorzio Villa Reale; Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Martinitt, Stelline e Pio Albergo Trivulzio; Azienda di Servizi alla Persona Golgi Radaelli. Nessuno di tali Enti è sottoposto alla vigilanza del Comune, ad eccezione della neo istituita Agenzia di Bacino TPL che è ancora in fase di organizzazione.

Il Direttore *ad interim* Area Governance
Dott.ssa Laura Peroncini